

Tecnoparco de
Via Dell'Industria 25 - Verbania 2892
e mail: ambiente@

DETERMINAZIONE N. 118

Responsabile del procedimento: p.i. Flavio Pe

OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione a
reflue industriali, meteori
dall'insediamento produttivo
M.Massari n°30/32, in Comun


IL DIRI

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n°193 del 1999, il Settore Tutela del Territorio – Servizio Cusio Ossola rilasciava l'autorizzazione provenienti dal ciclo produttivo della Società Pieve Vergonte (VB), Via M.Massari n°30/1
- con nota del 27 novembre 2002, acquisita il 27 novembre, il legale rappresentante/amministratore delegato sig. J.M. Groenen, ha presentato domanda di autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n°193 del 1999, altresì una relazione tecnica aggiornata relativa al ciclo produttivo delle acque di processo dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Visti:

- il Decreto Legislativo dell'11 Maggio 1999, Ufficiale del 29 Maggio 1999, avente per titolo "Decreto legislativo n° 153 del 11 maggio 1999 concernente l'inquinamento e recepimento della direttiva delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, Gazzetta Ufficiale del 18 Settembre 2000, integrativo del decreto legislativo 11 maggio 1999 sull'inquinamento, a norma dell'articolo 1, con successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto 6 novembre 2003 n°367, con titolo "Standard di qualità nell'ambiente acquatico per le acque superficiali", art. 3, comma 4, del decreto Legislativo 11 maggio 1999.



Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE Servizio scarichi e qualità delle acque


Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 – Verbania 28924 – tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

- le Direttive Comunitarie Europee di carattere ambientale;
- il Decreto Legislativo 267/00 avente per titolo: "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
- Legge del 5 gennaio 1994 n°36, avente per titolo: "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- la Legge Regionale del Piemonte 23 Marzo 1990 n°13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e s.m.i.;
- la Legge Regionale del Piemonte 17 Novembre 1993 n°48, che ha individuato le funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque;
- la Deliberazione C.I.A. del 04 febbraio 1977 e s.m.i.;
- il Regolamento Provinciale n°16 del 15 Marzo 1999, "Disciplina e controllo degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e da pubbliche fognature", così come modificato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n°4 del 05 febbraio 2001;
- il Decreto del Presidente della Provincia, protocollo n°2413/pres del 19/01/2004, con il quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi dell'Ente.

Visto altresì:

- le note dell'ARPA, a partire dal rilascio dell'autorizzazione e quindi dal settembre del 1999 fino ad oggi, con le quali sono stati trasmessi i referti analitici relativi allo scarico in acque superficiali dei reflui industriali della Società in oggetto, dai quali si evince il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
- la nota dell'ARPA protocollo n°4997 del 29 luglio 2003, acquisita al protocollo dell'Ente n°35280 del 1 agosto 2003, con la quale veniva trasmessa una relazione tecnica relativa ai cicli produttivi della Tessengerlo Italia S.r.L..
L'ARPA, nella suddetta relazione afferma che tutte le acque reflue vengono opportunamente trattate prima di essere scaricate nella fognatura interna dello stabilimento ed inoltre, a seguito delle verifiche eseguite, è stato riscontrato il rispetto delle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n°193 del 16 settembre 1999.
Infine, ARPA chiedeva alcune integrazioni finalizzate al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico;
- la nostra nota protocollo n°42319/8° del 25 settembre 2003, inviata al Ministero dell'Ambiente, con la quale si chiedevano alcuni chiarimenti in merito al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico della Società Tessengerlo Italia S.r.L. e vista quindi la risposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – "Dipartimento per le





Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Servizio scarichi e qualità delle acque

Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 – Verbania 28924 – tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

risorse idriche Direzione per la tutela delle acque interne”, protocollo n°9613/TAI/DI/PRO del 26 novembre 2003, acquisita al protocollo dell'Ente n°54819 del 9 dicembre 2003;

- la nostra nota protocollo n°42320/8° del 25 settembre 2003, inviata al Ministero dell'Ambiente, con la quale si chiedeva un parere in merito ai limiti allo scarico da applicare per le sostanze pericolose e vista quindi la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – “Dipartimento per le risorse idriche Direzione per la tutela delle acque interne”, protocollo n°9614/TAI/DI/PRO del 26 novembre 2003 acquisita al protocollo dell'Ente n°54818 del 9 dicembre 2003;
- le integrazioni prodotte dalla Società Tessengerlo Italia S.r.L, in data 27 ottobre 2003, acquisite al Nostro protocollo n°48086 del 29 ottobre 2003, a seguito della richiesta del Settore Tutela dell'Ambiente del 29 settembre 2003, protocollo n°42807/8°;
- la nota protocollo n°2088/QDV/DI, acquisita al nostro protocollo n°10105 del 27 febbraio 2004, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – “Direzione per la qualità della vita”, con la quale è stato indicato il limite di scarico per il parametro benzene;
- l'incontro tra tecnici dell'ARPA e della Provincia in data 20 febbraio 2004, durante il quale sono stati valutati e concordati i limiti di alcune sostanze presenti negli scarichi della Società Tessengerlo Italia S.r.L, a seguito dell'incontro è stato trasmesso il relativo verbale in data 4 marzo 2004, acquisito al Nostro protocollo n°10995 del 4 marzo 2004;
- la relata di istruttoria nella quale il responsabile del procedimento dà atto della conformità della stessa alla normativa sopra richiamata ed indica le prescrizioni che devono accompagnare l'autorizzazione.

Ritenuto pertanto di poter rilasciare il rinnovo dell'autorizzazione in conformità agli esiti delle istruttorie complesse ed articolate sopra riferita, e considerato anche che, dall' autorizzazione allo scarico rilasciata con Determinazione Dirigenziale n°193 del 16 settembre 1999, ad oggi è stata aggiornata la normativa ambientale di riferimento:

DETERMINA

- A) di rinnovare l'autorizzazione alla Società Tessengerlo Italia S.r.L., con sede legale in Via Alserio n°22, in Comune di Milano e stabilimento in Via Mario Massari n°30/32 in Comune di Pieve Vergonte (VB), nella persona del sig. J.M. Groenen, nato a Overpelt il 01 aprile 1946, in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore Delegato, nonché titolare degli scarichi, domiciliato ai fini del presente atto c/o Società Tessengerlo Italia S.r.L - ad effettuare:

- n°1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo “Cloro Aromatici” e recapitante nella fognatura interna;
- n°1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo “Cloro Soda” e recapitante nella fognatura interna;





Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE Servizio scarichi e qualità delle acque

Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

- n°1 (uno) scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Acido Solforico" e recapitante nella fognatura interna ;
- n°1 (uno) scarico finale denominato "scarico acque trattate" e recapitante nel Rio Marmazza;
- n°1 (uno) scarico delle "acque pulite" e recapitante nel Rio Marmazza;

B) di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. gli scarichi, di cui al punto A) e precisamente lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Cloro Aromatici", lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Cloro Soda" e lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo "Acido Solforico" dovranno rispettare, a piè di impianto, i limiti previsti dalla Tabella A) di seguito riportata:


TABELLA A

- mercurio $\leq 0,5 \mu\text{g/l}$
 - DDT e suoi isomeri $\leq 0,025 \mu\text{g/l}$
 - Cloroformio $\leq 0,15 \mu\text{g/l}$
 - Benzene $\leq 0,1 \mu\text{g/l}$
 - Solventi organici aromatici e clorurati $\leq 50 \mu\text{g/l}$
- carico specifico $\leq 0,005 \text{ gr./giorno/ton.}$

Mentre gli scarichi di cui al punto A) denominati "acque trattate" ed "acque pulite" dovranno rispettare i limiti della suddetta tabella A) ed i limiti previsti dalla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;

Per eventuali altre sostanze, di cui al punto 18, tabella 5, allegato 5 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., e comunque per le sostanze definite "pericolose" dalla normativa Europea, il limite di scarico a piè di impianto sarà il "limite di quantificazione" adottato dal Dipartimento ARPA del Verbano Cusio Ossola;

2. i pozzetti per il controllo dovranno essere posti, subito a valle degli scarichi di cui al punto A), in modo tale da evitare la commistione tra diverse acque reflue prima del campionamento, così come previsto dalla normativa vigente, al fine di rispettare i limiti specifici imposti ;
3. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo; inoltre, non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui all'articolo 28, comma 4 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla normativa vigente;
4. le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne devono essere convogliate ed opportunamente trattate; nel caso in cui, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento delle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici;



Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Servizio scarichi e qualità delle acque

Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it


5. dovranno essere eseguite, a cura della Società, almeno n°6 analisi all'anno (una ogni bimestre), a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, sulle caratteristiche chimico-fisiche dello scarico delle acque reflue industriali provenienti dai cicli produttivi "Cloro Aromatici", "Cloro Soda" e "Acido Solforico", dallo scarico "acque trattate" e dallo scarico delle "acque pulite", con conseguente invio dei referti al Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio scarichi e qualità delle acque - della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
6. dovranno essere comunque rispettate le norme tecniche della Deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento, così come previsto dall'articolo 62, comma 7 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i.;
7. eventuali fanghi o altri rifiuti, derivanti dalla depurazione delle acque reflue, dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, inoltre, dovrà essere conservata ogni copia del Formulario di Identificazione Rifiuto (ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.) comprovante lo smaltimento e/o recupero presso impianti autorizzati dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque;

C) di dare atto che:

- la presente autorizzazione ha la validità di anni quattro a partire dal 29 marzo 2004, pertanto la nuova scadenza sarà il 28 marzo 2008;
- l'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione, dovrà essere presentata un anno prima della scadenza della stessa;
- la presente autorizzazione potrà essere integrata e/o modificata a seguito di eventuali trasformazioni tecniche, verifiche d'istruttoria o aggiornamenti legislativi ritenute significative e sostanziali da parte dell'Ente autorizzante;
- per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio scarichi e qualità delle acque - della Provincia del Verbano Cusio Ossola, il quale verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari;

- in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente al controllo procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;



Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Servizio scarichi e qualità delle acque


Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 - Verbania 28924 - tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione, per sopralluoghi, analisi, copia di atti ecc..., sono a totale carico del richiedente;
 - si notifica il presente provvedimento alla Società richiedente, con l'avvertenza che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica del presente atto;
 - la presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dello scarico nel limite delle competenze conferite all'Amministrazione Provinciale e non esonera il titolare dal richiedere atti o provvedimenti di pertinenza di altri Enti in base alla normativa vigente.

Il Dirigente di Settore
Dott. sa Barbara Lomazzi



La presente Determinazione Dirigenziale viene redatta in n°8 esemplari, destinati rispettivamente: n°1 al richiedente, n°1 al Comune territorialmente competente, n°1 all' A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento della Provincia del Verbano Cusio Ossola, n°1 al Segretario Generale dell'Amministrazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola, n°1 all'ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Provinciale, n°1 al Corpo di Polizia Provinciale e n°2 depositati presso il servizio scarichi e qualità delle acque del Settore tutela dell'Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Gli allegati tecnici sono depositati presso il servizio scarichi e qualità delle acque del Settore tutela dell'Ambiente della Provincia del Verbano Cusio Ossola e presso l'A.R.P.A., Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento della Provincia del Verbano Cusio Ossola.




Provincia del Verbano Cusio Ossola

VIII SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE

Tecnoparco del Lago Maggiore
Via Dell'Industria 25 – Verbania 28924 – tel. 0323/495011 fax. 0323/4950237
e mail: ambiente@provincia.verbania.it

RELATA DI NOTIFICA


L'anno duemilaquattro il giorno 30 del mese di **Marzo** presso gli uffici della Provincia del Verbano Cusio Ossola la sottoscritta Barbara Lomazzi, Dirigente dell' 8° Settore Tutela dell'Ambiente, notifica al/alla Sig./Sig.ra **Signorini Rodolfo** carta d'identità n. **AG 9340869** residente a **Baceno** in **Via Roma, 85** l'atto n. 118 del 29/03/2004 mediante consegna a mano del medesimo che ha firmato in calce.

Il Ricevente


Il Dirigente

D.ssa Barbara Lomazzi

D:\gruppi\qualita\PROCEDURE DI SETTORE\8 settore - AMBIENTE\Vigenti\MODELLI SEGRETERIA\7S NOTIFICA DIRIGENTE.doc



Provincia del Verbano Cusio Ossola

3° SETTORE
TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE



DETERMINAZIONE N. 193

Responsabile del procedimento: Funzionario Tecnico Dott. Geol. Mauro Spanò

Responsabile d'istruttoria: Istruttore amministrativo p.i. Flavio Peroni

OGGETTO: Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di reflui provenienti dal ciclo produttivo della Ditta Tessenderlo Italia S.r.l. – Stabilimento di Pieve Vergonte (VB), Via M. Massari n°30/32.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Società Enichem Synthesis era in possesso dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue dall'impianto di omogenizzazione e neutralizzazione per lo stabilimento di Pieve Vergonte (VB) rilasciata ai sensi dell'art.15 della legge 319/76 dal Comune di Pieve Vergonte;

in data 4/4/96 Enichem Società di Partecipazioni ha inoltrato domanda di volturazione della predetta autorizzazione;

in data 1/7/97 Enichem Società di Partecipazioni ha conferito il ramo d'azienda "Cloroderivati" nella Società Seffara S.r.l. che successivamente ha variato la propria denominazione sociale in Tessenderlo Italia S.r.l.;

- in data 17/4/97 veniva definita un'intesa presso il Ministero dell'Ambiente in merito ai progetti presentati da Enichem Società di Partecipazione per l'adeguamento degli scarichi dello stabilimento in Comune di Pieve Vergonte e la bonifica del relativo sito;
- nelle riunioni del 21/9/98 e del 17/12/98 la Commissione Tecnico Scientifica dopo l'esame del progetto presentato dalla Società Tessenderlo Italia S.r.l. esprimeva parere favorevole alla realizzazione dello stesso, in cui è previsto lo scarico in acque superficiali (rio Marmazza) delle acque provenienti da:
 - ciclo raffreddamento (punto di scarico n.1)
 - ciclo produttivo (punto di scarico n.2)

Visto il Decreto Legislativo dell'11 Maggio 1999, n°152, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 Maggio 1999, avente per titolo: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 10 Maggio 1976 n°319, avente per titolo: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti ancora richiamate dalle vigenti, sottoriportate norme regionali;





Provincia del Verbano Cusio Ossola

3° SETTORE
TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

Vista la Legge Regionale 17 Novembre 1993 n°48 che, in attuazione della legge di riforma delle autonomie locali 8 Giugno 1990 n°142, ha individuato le funzioni amministrative di interesse comunale e provinciale in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla Legge 10 Maggio 1976 n°319 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza in data 5 Gennaio 1999, giunta al protocollo n°516 dell'Ente in data 13 Gennaio 1999, di autorizzazione allo scarico e gli elaborati tecnici ad essa allegati, presentati dalla Ditta "Tessengerlo Italia S.r.L." con sede legale in Milano, Via Alserio n°22 e con stabilimento in Pieve Vergonte (VB), Via Mario Massari n°30/32, completa della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale effettuato ai sensi del D.Lgs. n°230 del 22 Giugno 1991 e della Legge Regionale n°60 del 10 Dicembre 1997, nonché la documentazione integrativa, giunta al protocollo n°11720 dell'Ente in data 1.07.1999, in risposta della richiesta formulata dall'Ente con nota protocollo n°10927 del 17.06.1999;

Vista la relata di istruttoria nella quale il responsabile del procedimento dà atto della conformità della stessa alla normativa sopra richiamata ed indica le prescrizioni che devono accompagnare l'autorizzazione;

Vista inoltre la Legge 142/90 e la Legge 241/90, il Decreto Legislativo n. 29 del 3 Febbraio 1993, nonché la Legge 127/97 per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli enti pubblici;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n°12232/pres. dell'8 Luglio 1999, con il quale sono stati individuati i responsabili dei Servizi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente per l'anno 1999;

Vista la relata di istruttoria nella quale il responsabile del procedimento dà atto della conformità della stessa normativa sopra richiamata:

DETERMINA

- A) di autorizzare la Ditta "Tessengerlo Italia S.r.L." con sede legale in Milano, Via Alserio n°22 e con stabilimento in Pieve Vergonte (VB), Via Mario Massari n°30/32 – Codice Fiscale 09921480159, rappresentata legalmente dal Direttore pro tempore sig. Quenon Philippe, nato a Gent (Belgio), il 29.03.1963, residente per la carica in Pieve Vergonte (VB), Via Mario Massari n°30/32, ad effettuare n°2 (due) scarichi dei reflui provenienti dall'insediamento indicato in premessa nel corpo idrico ricettore superficiale denominato torrente Marmazza, secondo le modalità ed ubicazioni risultanti dagli atti tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;





Provincia del Verbano Cusio Ossola

3° SETTORE
TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

B) di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere costruiti, qualora mancanti, appositi pozzetti di facile accesso, per il prelievo all'uscita di ogni scarico prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore;
2. i reflui in uscita, prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore, dovranno rispettare i limiti fissati dall'Allegato 5, tabelle 3 e 3/A, del D.Lgs. 11 Maggio 1999 n°152 e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti restrizioni, imposte dal documento del Ministero dell'Ambiente <<Esiti dell'intesa definita nell'incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente in data 22 Aprile 1997 in merito ai progetti presentati dalla Enichem S.p.A., per l'adeguamento degli scarichi dello stabilimento Enichem Synthesis in Comune di Pieve Vergonte e la bonifica del relativo sito>>, giunto al protocollo n°6286 dell'Ente in data 24 Aprile 1997:

TABELLA 1

Inquinanti specifici	Concentrazione (mg/l)	Carico Specifico (g/t)
Mercurio	0,002	0,02 (*)
DDT e derivati	0	=
Cloroformio	0,1	=
Cloro attivo	0,05	=
Solventi Organici		
Aromatici (anche clorurati)	0,05	=

Questi limiti saranno rispettati ai limiti di batteria di ciascun impianto.

(*) Il carico specifico è il contenuto giornaliero nelle acque di scarico (concentrazione giornaliera delle acque di scarico) relativo alla produzione giornaliera di cloro (calcolata come capacità installata);

- Relativamente agli elementi specifici quali cloroformio, cloro attivo e solventi organici aromatici (clorurati inclusi), il rispetto delle concentrazioni della **Tabella 1**;
- Relativamente all'elemento specifico mercurio il rispetto delle concentrazioni espresse in **Tabella 1** entro il 31 dicembre 2000; da subito il rispetto del carico specifico di massa di 0,05 gr. di mercurio scaricato per tonnellate di cloro prodotto e 0,005 mg/l di concentrazione di mercurio negli scarichi. Va precisato che la produzione di cloro di riferimento è rappresentata dalla capacità installata (40 kt/a).

Per il solo mercurio il rispetto, contemporaneamente al limite delle concentrazioni, di quello della quantità assoluta di mercurio contenuto negli scarichi idrici e cioè 2 kg/anno da subito e 0,8 kg/anno entro il 31 dicembre 2000;

C) eventuali fanghi o altri rifiuti, derivanti dalla depurazione delle acque reflue, dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;





Provincia del Verbano Cusio Ossola

3° SETTORE
TUTELA DEL TERRITORIO
SERVIZIO AMBIENTE

- D) la presente autorizzazione ha la validità di anni quattro dalla data di notifica;
- E) l'eventuale istanza di rinnovo della presente autorizzazione, dovrà essere presentata un anno prima della scadenza della stessa;
- F) dovrà essere versata a favore della Regione Piemonte la tassa annuale per lo scarico ai sensi del D.Lgs. n°230 del 26 Gennaio 1991 e della L.R. n°60 del 10 Dicembre 1997;
- G) il presente provvedimento viene trasmesso all'A.R.P.A., Dipartimento Provinciale di Novara e del Verbano Cusio Ossola, completo della documentazione allegata alla domanda, ed al Corpo di Polizia provinciale;
- H) in casi di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'autorità competente al controllo procederà, secondo la gravità dell'infrazione:
- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- I) tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione, per sopralluoghi, analisi, copia di atti, ecc.... sono a totale carico della ditta richiedente;
- L) la presente autorizzazione viene rilasciata, fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dello scarico nel limite delle competenze conferite all'Amministrazione Provinciale e non esonera il titolare dal richiedere atti o provvedimenti di pertinenza di altri Enti in base alla normativa vigente.

Verbania, li 16 settembre 1999

Il Dirigente di Settore
Dott. Romeo CIGLIA



La presente Determinazione Dirigenziale viene redatta in n°7 esemplari, destinati rispettivamente: n°1 al richiedente, n°1 al Comune territorialmente competente, n°1 all'A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Dipartimento delle Province di Novara e del V.C.O., n°1 al Corpo di Polizia Provinciale, n°1 all'ufficio di Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale del V.C.O., n° 1 all'Ufficio Tributi della Regione Piemonte e n°1 depositato presso il servizio Ambiente della Provincia del V.C.O..

Gli allegati tecnici sono depositati presso il servizio Ambiente della Provincia e presso l'A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Novara.

POLIZIA PROVINCIALE

Polizia Giudiziaria ai sensi della legge 157/92


L'anno .1999..... Il giorno ..27..... del mese di

..SETTEMBRE..... i sottoscritti Polizia Provinciale hanno

notificato al Sig. SIGNORELLI..RODOLOFO..... domiciliato in
via ROMA, 85...BACENO (VB), copia della DETERMINAZIONE..n° 193

presente documento mediante consegna a mano di SIGNORELLI..RODOLOFO..

(DIRIGENTE..TESSENDERO..Srk.) che ha firmato in calce.



Polizia Provinciale
